



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Deliberazione concernente le problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. 58/CEU del 14 aprile 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 aprile 2016:

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza possa assumere deliberazioni in relazione alle materie e ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle comunità montane;

VISTO altresì l'articolo 9, comma 3, lettera f), del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali;

VISTA la nota n. 724 del 15 febbraio 2016 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed il Presidente dell'ANCI hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile di questa Conferenza Unificata, della questione inerente la materia della dirigenza pubblica per la definizione di una interpretazione condivisa circa la coerenza applicativa del disposto dei commi 219 e 221 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta problematica, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 marzo 2016 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno illustrato, in un documento congiunto, le criticità rilevate in relazione al disposto del comma 219 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento alla limitazione della potestà organizzativa derivante dall'applicazione del turn-over delle posizioni dirigenziali;

CONSIDERATO che la questione inerente le problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 24 marzo 2016;

CONSIDERATO che, nel corso di detta seduta, le Regioni e l'ANCI hanno presentato un documento congiunto che è stato diramato alle Amministrazioni statali interessate, il 31 marzo 2016, per le opportune valutazioni;

VISTA la nota pervenuta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 12 aprile 2016, contenente la bozza di documento concernente le problematiche in oggetto redatta a seguito della citata seduta del 24 marzo 2016 e diramata alle Regioni ed agli Enti locali in pari data;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 aprile 2016, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo in relazione alla previsione di un termine per la conclusione dei processi di riordino propedeutici alla riduzione delle posizioni dirigenziali;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha conseguentemente trasmesso la nuova formulazione del documento in argomento, modificata a seguito di quanto rappresentato dalla Regioni nel corso della predetta riunione tecnica, che è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali, il 14 aprile 2016, ai fini della formalizzazione in sede di Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che l'argomento, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno, è stato esaminato nel corso della odierna seduta;

CONSIDERATO che il Governo, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno condiviso i contenuti del documento diramato il 14 aprile 2016;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere i contenuti del documento recante: "Problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica", trasmesso, il 14 aprile 2016 dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

Problematiche interpretative dell'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di dirigenza pubblica

VISTO l'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono resi indisponibili i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 ottobre 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'obbligo per le regioni e gli enti locali di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

VISTO l'esito della riunione tecnica del 16 marzo 2016 e l'informativa resa nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 24 marzo 2016;

ESAMINATO il documento elaborato dall'ANCI e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Si ritiene:

che le previsioni di cui al comma 219 nella Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) siano applicabili anche alla dirigenza delle Regioni e dei Comuni e loro forme associative. Attesa, tuttavia, la connessione di tale disposizione con le altre previsioni contenute nella medesima legge ed, in particolare, con il citato comma 221, si concorda con i seguenti principi:

1. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza, vacanti al 15 ottobre 2015, è anche connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche (*"secondo i rispettivi ordinamenti"*). Tale ricognizione è effettuata tenendo conto che non rientrano tra i posti indisponibili:
 - i dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e il personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa;
 - gli incarichi a copertura dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, a seguito di avvio del procedimento per il conferimento dell'incarico in data anteriore allo stesso 15 ottobre 2015 (l'atto di programmazione di copertura degli incarichi dirigenziali si può configurare come avvio del procedimento di conferimento);
2. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali:
 - appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, entro il 31 dicembre 2016, con riduzione del numero dei posti;
 - specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all'articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali;
3. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le Regioni e i Comuni del personale con qualifica dirigenziale delle Province, nel rispetto delle previsioni del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015;



4. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al punto 1, nonché dei principi di cui ai punti 2 e 3 e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dal comma 424 della legge di stabilità 2015 in merito alla ricollocazione del personale dirigente soprannumerario, anche mediante assunzioni di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni, o mediante procedure di mobilità;
5. Rispetto al numero dei posti dichiarati indisponibili si procede al riordino delle competenze degli uffici, al fine di eliminare eventuali duplicazioni e fermo restando il saldo complessivo delle posizioni dirigenziali.

Si ritiene altresì che le osservazioni contenute nei punti precedenti sulle disposizioni in argomento siano vevoli anche per la dirigenza della Sanità, per la parte concernente la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.

